

SCHEMA DI CONVENZIONE

CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI PER LA FORNITURA DI SALE AD USO STRADALE (CLORURO DI SODIO MINERALE) PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, PROVINCIALI E STATALI E DEI SERVIZI CONNESSI OCCORRENTI ALLE STRUTTURE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E/O AGLI ENTI STRUMENTALI DELLA MEDESIMA, PER LE AMMINISTRAZIONI DELLA PROVINCIA DI TRENTO (TRA CUI COMUNI E COMUNITÀ), E/O AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE AI SENSI, DELL'ART. 39 BIS DELLA L.P. N. 23/1990 E S.M.I. E DEI COMMI 2 BIS E 3 DELL'ART. 39 BIS DELLA L.P. N. 3/2006.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) _____

PREMESSE

Parte I – Valore delle premesse e degli allegati, disciplina applicabile e criterio di prevalenza

[Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI](#)

[Art. 2 - DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA](#)

Parte II – Definizione della fornitura

[Art. 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE](#)

[Art. 4 - QUANTITATIVO MASSIMO DELLA FORNITURA](#)

[Art. 5 - INCREMENTI DEI QUANTITATIVI DI CONTRATTO](#)

[Art. 6 - QUANTITATIVI MINIMI DELLA FORNITURA](#)

[Art. 7 - DURATA](#)

[Art. 8 - PREZZI E IMPORTI DOVUTI](#)

[Art. 9 - COSTI DELLA SICUREZZA](#)

Parte III – Modalità di esecuzione della fornitura

[Art. 10 - QUANTITATIVI MINIMI ORDINABILI PER ORDINATIVO](#)

[Art. 11 - NEGOZIO ELETTRONICO](#)

[Art. 12 - UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE, EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI](#)

Parte IV – Altri Servizi connessi e gestione della fornitura

[Art. 13 - DATA DI CONSEGNA, TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA](#)

[Art. 14 - ORDINI EFFETTUATI DA ALCUNE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI / UNITÀ ORDINANTI PUNTUALMENTE INDIVIDUATE](#)

[Art. 15 - ORDINI EFFETTUATI DALLE ALTRE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI/UNITÀ ORDINANTI](#)

[Art. 16 - RESPONSABILE GENERALE DELLA FORNITURA](#)

[Art. 17 - REPORTISTICA](#)

[Art. 18 - DEPOSITO DI STOCCAGGIO DEL FORNITORE](#)

Parte V – Supervisione e Controllo, accettazione della fornitura, verifiche a campione e monitoraggio della convenzione

[Art. 19 - SUPERVISIONE E CONTROLLO](#)

[Art. 20 - ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA](#)

[Art. 21 - CONTROLLI DI QUALITÀ](#)

[Art. 22 - CONTROLLI DI QUANTITÀ](#)

[Art. 23 - RESI E TEMPISTICHE DEI RESI DEL PRODOTTO CONSEGNATO IN SACCHI E REINTEGRAZIONE DELLA FORNITURA DEL PRODOTTO CONSEGNATO SFUSO](#)

[Art. 24 - MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE](#)

Parte VI – Tracciabilità dei flussi finanziari, Fatturazione e modalità di pagamento, Penali e Cauzione

[Art. 25 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI](#)

[Art. 26 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO](#)

[Art. 27 - PENALI](#)

Art. 28 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

Art. 29 - CAUZIONE

Parte VII - Altre disposizioni

Art. 30 - OBBLIGAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DEL FORNITORE

Art. 31 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 32 - TRASPARENZA

Art. 33 - RISERVATEZZA

Art. 34 - RISOLUZIONE

Art. 35 - RECESSO

Art. 36 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Art. 37 - SUBAPPALTO

Art. 38 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Art. 39 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Art. 40 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Art. 41 - FORMA DEGLI ATTI DI MODIFICA E INTEGRAZIONE

Art. 42 - FORO COMPETENTE

Art. 43 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 44 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Art. 45 - CLAUSOLA FINALE

Allegato 1 - Depositi e/o punti di stoccaggio del Servizio Gestione Strade della Provincia autonoma di Trento

TRA

La Provincia autonoma di Trento - APAC – Servizio Contratti e approvvigionamenti (di seguito anche "APAC"), ...

E

_____, sede legale in ____, Via ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

PREMESSO

1) che il comma 1 dell'art. 39 bis della legge della Provincia di Trento del 19 luglio 1990, n. 23 (*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*), al fine di assicurare l'economicità e razionalizzare gli acquisti di beni e servizi della Provincia autonoma di Trento, dei suoi Enti funzionali e delle società partecipate per la maggioranza del capitale sociale, se queste operano come organismi di diritto pubblico ai sensi della normativa comunitaria, ha assegnato alla Giunta Provinciale – per quanto di interesse nell'ambito delle presenti premesse – i poteri di:

- a) organizzare centrali di committenza ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
- b) definire convenzioni con imprese individuate con procedure competitive mediante le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima complessiva e con i prezzi e le condizioni previsti dalla convenzione, ordinativi di fornitura disposti dalla Provincia e dai soggetti precedentemente richiamati;

2) che il comma 2 del predetto articolo prevede inoltre che nel rispetto dei loro ordinamenti gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale possono partecipare alle predette iniziative. Il medesimo comma dispone inoltre che fermo restando quanto disposto dal comma 1 possono beneficiare di queste iniziative, inoltre, le altre società controllate dalla Provincia, nei limiti e con le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale;

3) che in attuazione del comma 1, lettera a), dell'art. 39 bis della predetta legge con l'art. 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*), il legislatore provinciale ha disposto che l'Agenzia per i Servizi (ora APAC) della Provincia autonoma di Trento, svolga i propri servizi a favore dei soggetti di cui al comma 3 del citato articolo 39 bis della l.p. n. 3/2006, acquisendo, ai sensi del comma 2 bis del predetto

articolo, servizi e forniture anche nelle forme previste dall'art. 39 bis, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;

4) che il sistema introdotto dall'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 58 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni provinciali;

5) che la stipulazione della presente Convenzione:

a) non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno la Provincia autonoma di Trento - APAC, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinatori di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

b) non è fonte di alcuna obbligazione per la Provincia autonoma di Trento - APAC nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

6) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinatori di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nella presente Convenzione; nei predetti Ordinatori di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;

7) per effetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che, in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte delle Amministrazioni Pubbliche come definite al successivo punto 12 delle premesse del presente documento, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinatori di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni indicate nella presente Convenzione;

8) che l'APAC, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Provincia autonoma di Trento, nel rispetto dei principi in materia di scelta del Contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione del Fornitore per la fornitura di sale ad uso stradale mediante consegna a domicilio, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. ____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ____ del _____;

9) che alla data di pubblicazione del bando di gara di cui al precedente punto 8, risulta attiva per le amministrazioni di cui all'art. 39 bis della l.p. n. 23/1990 la convenzione denominata

"Convenzione per la Fornitura di sale ad uso stradale (cloruro di sodio minerale) per la manutenzione ordinaria delle strade comunali, provinciali e statali" www.mercurio.provincia.tn.it/areaEnti/convenzioni.asp e che la stessa scadrà, il 2 dicembre 2012;

10) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Provincia autonoma di Trento - APAC e il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto;

11) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, il Bando di Gara e il Disciplinare di Gara, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

12) che nel presente documento ed in tutti i suoi allegati ai seguenti termini viene attribuito il significato di seguito specificato:

Amministrazioni Pubbliche: le pubbliche amministrazioni che ai sensi dei disposti combinati degli artt. 39 bis della l.p. n. 23/1990 e 39 bis, commi 2 bis e 3, della l.p. n. 3/2006 sono legittimate ad utilizzare la Convenzione.

In particolare, fanno parte dei predetti soggetti:

- o la Provincia autonoma di Trento;
- o gli Enti strumentali previsti dall'art. 33, comma 1, lettera a), della l.p. n. 3/2006: enti pubblici;
- o gli Enti strumentali previsti dall'art. 33, comma 1, lettere b) e c), della l.p. n. 3/2006: fondazioni o associazioni e società di capitali;
- o i comuni e le comunità;
- o le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- o le altre amministrazioni aggiudicatrici individuate dall'art. 2, comma 1, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

Amministrazione/i Contraente/i: la/e Amministrazione/i Pubblica/che che utilizza/utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Fornitura, che operano per il tramite della/delle Unità/Punto/i Ordinante/i;

Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare la Convenzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della presente Convenzione;

Convenzione: la Convenzione stipulata tra la Provincia autonoma di Trento - APAC e il Fornitore, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

Fornitore: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;

Ordinativo di Fornitura: il documento, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti;

Contratto/i attuativo/i e/o contratto/i di fornitura: l'accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l'Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione.

Giorno lavorativo: da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi.

Parte: Provincia autonoma di Trento - APAC o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti");

Committente: Provincia autonoma di Trento - APAC;

Unità/Punto/i Ordinate/i: gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicate;

Sito delle Convenzioni: lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni presente all'indirizzo

<http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaEnti/convenzioni.asp>, gestito tramite strumenti di "Information Technology", contenente un'area dedicata alla Convenzione;

Gestore del Sistema Informatico per il Negozio Elettronico: la Società Informatica Trentina S.p.A.;

13) ferme restando le definizioni sopra esposte, si intende per:

Prodotto: gli articoli di seguito indicati:

- sale ad uso stradale (cloruro di sodio minerale) in forma sfusa (CPV 14410000-8);
- sale ad uso stradale (cloruro di sodio minerale) in sacchi da 25 Kg (CPV 14410000-8);

Quantitativo Massimo della Fornitura: il quantitativo massimo della fornitura di cui all'art. 4 della presente Convenzione;

Quantitativo Minimo della Fornitura: il quantitativo minimo della fornitura di cui all'art. 6 della presente Convenzione;

Quantità di prodotto / Quantità ordinata / Quantitativo massimo della fornitura / Quantitativo minimo ordinabile per ordinativo: qualora non diversamente stabilito tutte le quantità si intendono riferite a temperatura ambiente;

Data di Consegna: il termine massimo corrispondente al quinto giorno lavorativo successivo alla data in cui l'Ordinativo di Fornitura è diventato irrevocabile, entro il quale il Fornitore dovrà consegnare il Prodotto richiesto dall'Unità Ordinante;

Luogo di Consegna: il luogo ove è ubicata l'Unità Utilizzatrice, ovvero il/i deposito/i della medesima Unità Utilizzatrice indicato di volta in volta nell'Ordinativo di Fornitura, in cui il Fornitore dovrà consegnare il Prodotto richiesto;

Unità Utilizzatrice: la sede o l'ufficio decentrato e/o distaccato dell'Amministrazione Contraente, per la quale l'Unità Ordinante emette l'Ordinativo di Fornitura, presso la quale sono ubicati uno o più depositi e/o silo localizzati allo stesso indirizzo e numero civico. Tale Unità Utilizzatrice deve essere ubicata entro i confini territoriali della provincia di Trento;

14) che il Fornitore ha presentato ai fini della stipulazione della presente Convenzione la cauzione definitiva, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, rilasciata dalla _____ ed avente n _____ per un importo di Euro _____ = (_____), pari al ____% (_____ percentuale) dell'importo contrattuale stimato sulla base dell'importo posto a base di gara ed indicato nel bando di cui al punto 8 delle presenti premesse, al netto del ribasso e pari ad Euro _____ a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

15) che il Fornitore ha presentato il documento o il titolo di proprietà attestante la disponibilità del magazzino di cui all'art. 18;

16) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nel Capitolato Tecnico e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;

17) in conformità alla determinazione del Dirigente dell'APAC n. _____ di data _____.
ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipulazione quanto segue:

Parte I – Valore delle premesse e degli allegati, disciplina applicabile e criterio di prevalenza

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di Gara ed il Disciplinare di Gara, ancorché non materialmente allegati, nonché il Capitolato Tecnico e l'Offerta Economica del Fornitore, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

ARTICOLO 2 – DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata dai principi in essa contenuti, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.

2. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, la Provincia autonoma di Trento - APAC e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

3. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest'ultima ed i singoli Contratti Attuativi della medesima sono regolati:

- a) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e. i.;
- c) dalla L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. e. i.;
- d) della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e s.m. e. i.;
- e) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- f) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., per quanto applicabile;
- g) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti;
- h) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

4. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.

5. Le clausole della Convenzione e dei Contratti Attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per

il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

6. Nel caso in cui una o più previsioni della presente Convenzione dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le Parti potranno concordarne le opportune modifiche sostituendo le stesse con altre previsioni che permettano di dare alla stessa un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione della presente Convenzione conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Parte II – Definizione della Fornitura

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura, relativa alla fornitura di sale ad uso stradale (cloruro di sodio minerale), mediante consegna al domicilio delle singole Amministrazioni Contraenti da parte del Fornitore, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, anche tramite l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology", come specificato nella presente Convenzione.

2. Con la stipulazione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, che utilizzano la convenzione nel suo periodo di validità ed efficacia, a prestare la fornitura del Prodotto mediante consegna a domicilio presso i depositi e/o silo delle Unità Utilizzatrici siti all'interno del territorio della provincia di Trento, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, nel rispetto del Quantitativo Minimo Ordinabile per Ordinativo di cui al successivo [art. 10](#) e sino alla concorrenza del Quantitativo Massimo della fornitura, come definito al successivo [art. 4](#).

3. Il Fornitore dovrà in ogni caso assicurare, pena l'applicazione di tutti i rimedi e le azioni previste nella presente Convenzione a tutela della Provincia autonoma di Trento - APAC e delle Amministrazioni Contraenti, la regolare consegna dei Prodotti oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura in qualunque località del territorio raggiungibile tramite trasporto su gomma, presso i depositi delle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la Convenzione.

4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico.

5. Per tutti i prodotti oggetto di fornitura, è prevista la prestazione dei Servizi Connessi, costituita in termini non esaustivi dalle voci di seguito elencate:

- deposito di stoccaggio che dovrà essere disponibile nelle modalità e con le caratteristiche indicate all'[art. 18](#) della presente Convenzione;
- trasporto e consegna nel luogo indicato dalle Unità Ordinanti con le modalità individuate e nei luoghi indicati negli Ordinativi di Fornitura.

In ogni caso, il Fornitore dovrà eseguire quanto segue:

- istituzione del Responsabile Generale della Fornitura;
- reportistica;
- collegamento mediante internet per l'accesso al Negozio Elettronico, ai fini della ricezione degli Ordinativi di Fornitura;
- monitoraggio degli Ordinativi di Fornitura ricevuti;
- assicurazione degli standard di qualità dei livelli di servizio previsti nel Capitolato Tecnico e nella presente Convenzione.

6. In particolare, sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il prezzo della fornitura, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, oltre agli ulteriori oneri previsti dalla presente convenzione.

7. I servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni Contraenti e/o la Provincia autonoma di Trento - APAC, per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 4 - QUANTITATIVO MASSIMO DELLA FORNITURA

1. La fornitura dovrà essere erogata, per ogni tipologia di prodotto oggetto della presente fornitura, sino a concorrenza del Quantitativo Massimo riportato nella successiva Tabella 1 del presente comma, ed eventualmente incrementato ai sensi del successivo [art. 5](#), valevole, complessivamente, per l'intera durata della Convenzione come definita al successivo [art. 7](#).

Tabella 1 Quantitativi massimi oggetto di fornitura	
Tipologia di prodotto	Quantità massime (t)
Sale ad uso stradale (cloruro di sodio minerale) da consegnare in forma sfusa	100.000 t
Sale ad uso stradale (cloruro di sodio minerale) da consegnare in sacchi da 25 Kg	25.000 t
Totale	125.000 t

ARTICOLO 5 - INCREMENTI DEI QUANTITATIVI DI CONTRATTO

1. La Provincia autonoma di Trento - APAC si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, siano esauriti o si prevede siano esauriti i Quantitativi Massimi suddetti, al Fornitore potrà essere richiesto, e lo stesso avrà l'obbligo di accettare, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare i suindicati Quantitativi Massimi da fornire, sino a concorrenza del 20 % (venti per cento) dei quantitativi di contratto, ai sensi del comma 1 dell'art. 29 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*), previa sottoscrizione di apposito atto di sottomissione.

ARTICOLO 6 - QUANTITATIVI MINIMI DELLA FORNITURA

1. Il Committente e le Amministrazioni Pubbliche, operanti sul territorio della Provincia autonoma di Trento, non si impegnano all'acquisto di alcun quantitativo minimo rispetto a quello oggetto della fornitura indicato nel precedente [art. 4](#).

ARTICOLO 7 - DURATA

1. Ferma restando la scadenza prevista dal secondo periodo del [punto 9](#)) delle premesse, la presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di stipulazione della stessa ovvero dalla data di affidamento della fornitura qualora sia anticipata rispetto a quella di stipulazione; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, previa sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il Quantitativo Massimo Complessivo stabilito,

anche eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 5 e, comunque, fino al raggiungimento dello stesso .

2. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il Quantitativo Massimo Complessivo previsto, anche eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 5.

3. Per durata della Convenzione si intende il termine entro cui le Amministrazioni Pubbliche possono inviare l'Ordinativo di fornitura relativo alla Convenzione medesima. Convenzione che comunque resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata degli stessi, la quale non può essere in ogni caso superiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla data di cui al comma 1, ivi compresa la proroga.

ARTICOLO 8 – PREZZI E IMPORTI DOVUTI

1. Il Prezzo del prodotto sarà determinato come specificato nel presente articolo.

a) I corrispettivi al netto di I.V.A., sono quelli di seguito indicati:

Descrizione	Unità di Misura	Prezzo Unitario (in Euro)
Sale da consegnare in forma sfusa	Tonnellata	
Sale da consegnare in sacchi da 25 Kg	Tonnellata	

2. I predetti corrispettivi si riferiscono alla fornitura eseguita a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

3. Resta inteso che i corrispettivi contrattuali sono determinati a proprio rischio dal Fornitore e sono, pertanto, fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità assumendosi il Fornitore ogni relativo rischio e/o alea. Resta fermo quanto previsto dai successivi commi del presente articolo.

4. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115, del D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel successivo comma.

5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115, del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

ARTICOLO 9 - COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, se necessario, ad integrare il "*Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze*" allegato ai documenti di gara e alla presente Convenzione, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto.
2. Le Amministrazioni Contraenti dovranno indicare nell'Ordinativo di Fornitura i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a Euro 0,00 (zero/00)), così come sopra determinati.
3. I costi di cui al comma 2 saranno a carico delle Amministrazioni Contraenti, che a tal fine li indicano come previsto dal precedente comma 2 nell'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore espone con separata evidenza detti costi nella fatturazione, associandoli all'Ordinativo che li ha indicati e per la cui consegna il Fornitore ha sostenuto tali spese.
4. Con riferimento alla presente Convenzione, le Parti prendono atto che non sussistono oneri interferenziali ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e quindi che i costi della sicurezza sono pari a Euro 0,00 (zero/00).

Parte III – Modalità di esecuzione della fornitura

ARTICOLO 10 - QUANTITATIVI MINIMI ORDINABILI PER ORDINATIVO

1. Fermo restando quanto previsto dai successivi commi del presente articolo, il Quantitativo Minimo Ordinabile per ordinativo (QMO) da parte delle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la Convenzione, per ogni tipo di prodotto e per ogni Unità Utilizzatrice, è indicato nella successiva Tabella 2. Per ordinativi di quantità maggiori del QMO, sono ordinabili solo multipli del Quantitativo Minimo Ordinabile.

Tabella 2 Quantitativi minimi ordinabili per ordinativo (QMO)	
Tipologia di prodotto	Quantitativi minimi ordinabili per ordinativo (in tonnellate)
Sale ad uso stradale (cloruro di sodio minerale) da consegnare in forma sfusa	30 tonnellate (un carico completo)
Sale ad uso stradale (cloruro di sodio minerale) da consegnare in sacchi da 25 Kg cadauno	1 tonnellata

2. Con il singolo ordinativo potrà alternativamente essere richiesto sale da consegnare in forma sfusa e/o in sacchi.

3. L'esecuzione degli ordinativi di fornitura potrà avvenire mediante consegne ripartite, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione Contraente indichi nell'Ordinativo di fornitura un piano dettagliato di consegna contenente i luoghi e le quantità del prodotto da consegnare in ciascuna sede, sempre nei limiti di quanto previsto dal Quantitativo Minimo Ordinabile per ciascun ordinativo, ovvero in ogni sede dovrà essere prevista una fornitura pari almeno al QMO previsto per ogni prodotto.

3. Il Fornitore ha facoltà di dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura inferiori al QMO, senza alcun onere aggiuntivo per le Amministrazioni Contraenti.

ARTICOLO 11 – NEGOZIO ELETTRONICO

1. Il Gestore del Sistema Informatico per il Negozio Elettronico, su incarico della Provincia autonoma di Trento – APAC, predisporrà all'interno del sito dedicato alle convenzioni il Negozio Elettronico della "Convenzione", con tutte le informazioni utili agli utenti e al fine dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura mediante documento informatico trasmesso con modalità

telematica confermata con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, il Fornitore, nel termine di **15 (quindici) giorni** naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta formale della Provincia autonoma di Trento - APAC, dovrà mettere a disposizione i dati e le informazioni che saranno di volta in volta richiesti per l'aggiornamento del sito. Le specifiche del formato da utilizzare per l'invio dei dati e delle informazioni verranno comunicate unitamente all'invio della richiesta formale.

3. Il Fornitore dovrà predisporre, nel termine di **15 (quindici) giorni** naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta formale della Provincia autonoma di Trento - APAC, secondo le specifiche tecniche che verranno comunicate, il collegamento mediante internet per l'accesso al Negozio Elettronico della "Convenzione" al fine di:

- ricevere gli Ordinativi di Fornitura inviati dalle Amministrazioni Contraenti con modalità telematica. In tal senso, il Fornitore dovrà apprestare tutti gli strumenti necessari per la corretta ricezione degli Ordinativi di Fornitura trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti avvalendosi di strumenti di sottoscrizione degli Ordinativi stessi, idonei, secondo la vigente disciplina in materia, a determinare il perfezionamento del contratto;
- monitorare costantemente la situazione degli Ordinativi di Fornitura.

ARTICOLO 12 - UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE, EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni Pubbliche a partire dalla data di attivazione indicata al precedente [art. 7](#), comma 1.

2. Sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Pubbliche come definite al [punto 12\)](#) delle premesse alla presente Convenzione.

3. Le predette Amministrazioni Pubbliche, previa effettuazione di apposita registrazione alla specifica Convenzione utilizzando il modulo presente sul Sito delle Convenzioni all'indirizzo www.mercurio.provincia.tn.it, accedono alla Convenzione mediante Ordinativi di Fornitura.

4. L'Ordinativo di Fornitura consiste in un negozio elettronico - vale a dire in un documento informatico trasmesso con modalità telematiche confermato con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia, fatta eccezione per i casi previsti dai successivi commi 5 e 6.

5. Nel caso in cui non sia attivo o funzionante il Negozio Elettronico di cui al precedente [art. 11](#), o nel caso in cui per ragioni tecniche non sia utilizzabile il Negozio Elettronico la Provincia Autonoma di Trento - APAC può espressamente autorizzare, anche per periodi di tempo limitati, il Fornitore ad accettare Ordinativi consistenti in un documento cartaceo sottoscritto dall'Amministrazione Contraente ed inviato al Fornitore e per conoscenza alla Provincia autonoma di Trento - APAC via fax.

6. Nel caso in cui per ragioni tecniche – anche temporanee – non siano utilizzabili da parte delle stesse Amministrazioni Contraenti gli strumenti di firma digitale o per altri ragioni debitamente motivate dalle Amministrazioni Contraenti, la Provincia Autonoma di Trento – APAC può espressamente autorizzare, anche per periodi di tempo limitati, il Fornitore ad accettare Ordinativi consistenti in un documento informatico trasmesso con modalità telematiche NON confermato con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia e confermato via fax.

7. La Provincia Autonoma di Trento – APAC comunicherà o metterà a disposizione, anche per via telematica, al Fornitore l'elenco delle Amministrazioni Contraenti autorizzate ad effettuare Ordinativi mediante le modalità di cui ai precedenti commi 5 e 6, con l'indicazione dell'eventuale limite temporale di tale autorizzazione.

8. In mancanza delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, il Fornitore non è autorizzato a dare corso all'Ordinativo di Fornitura. Nel caso di cui al presente comma il Fornitore considera l'Ordinativo ricevuto, come proveniente da un soggetto non legittimato, applicando quanto previsto dal successivo comma 10.

9. L'avvenuta registrazione di cui al comma 3 è condizione di validità dell'Ordinativo di Fornitura e il suo difetto esclude l'operatività della presente Convenzione. In particolare, per la validità dell'Ordinativo di Fornitura di ciascuna Unità Ordinante, l'Ordinativo medesimo dovrà essere preceduto dalla registrazione a sistema e dalla relativa contestuale certificazione (anche in via telematica) da parte dell'Amministrazione Pubblica attestante la sussistenza dei necessari poteri di chi sottoscrive (Unità Ordinante), ovvero da una dichiarazione di autocertificazione resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla stessa Unità Ordinante. Resta inteso che le registrazioni delle autocertificazioni delle Amministrazioni Pubbliche non comportano, in capo alla Provincia autonoma di Trento - APAC, una verifica dei poteri di utilizzazione della Convenzione da parte delle singole Amministrazioni, né dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.

10. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato ad utilizzare la Convenzione, dovrà, tempestivamente e comunque **entro 2 (due) giorni lavorativi** dal ricevimento degli ordinativi stessi, informare l'Amministrazione Contraente e la Provincia autonoma di Trento - APAC, motivando le ragioni del rifiuto. Qualora il Fornitore dia esecuzione ad Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, i servizi e/o le forniture oggetto di tali Ordinativi di Fornitura non verranno conteggiati nel quantitativo/importo massimo complessivo oggetto della Convenzione.

11. Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione **entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi** dal ricevimento dell'Ordinativo stesso. In tal caso

l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.

12. I singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono con la ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura trasmessi dalle medesime Amministrazioni Contraenti con le modalità sopra indicate.

13. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, avvalendosi del/i medesimo/i strumento/i utilizzato/i per l'invio dell'Ordinativo di Fornitura, da esercitarsi **entro 1 (uno) giorno lavorativo** dalla trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura; spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile anche da parte dell'Amministrazione Contraente e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.

14. Spirato il termine di cui al precedente comma, il Fornitore dovrà dare conferma dell'avvenuto ricevimento dell'Ordinativo di fornitura, mediante comunicazione all'Amministrazione Contraente **entro un 1 (uno) giorno lavorativo successivo e quindi entro 2 (due) giorni lavorativi successivi dalla ricezione dell'ordine**, avvalendosi del/i medesimo/i strumento/i utilizzati per l'invio dell'Ordinativo di fornitura.

15. Per le finalità di cui ai precedenti commi, la data di ricezione dell'Ordine, tenuto conto che l'invio dello stesso avviene:

- a) mediante strumento telematico confermato con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia (comma 4);
- b) o nei casi espressamente previsti esclusivamente a mezzo fax (comma 5);
- c) o mediante strumento telematico NON confermato con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia e confermato via fax (comma 6);

si assume coincidente con la data di trasmissione andata a buon fine dell'Ordinativo (per le trasmissioni di cui alla precedenti lettere b) e c)) e coincidente con la data di invio andata a buon fine per gli Ordinativi effettuati con le modalità di cui alla precedente lettera a).

16. Per gli Ordinativi emessi con le modalità di cui al precedenti commi 5 e 6, con la comunicazione di riscontro dell'Ordinativo di Fornitura di cui al comma 14, il Fornitore potrà richiedere all'Amministrazione Contraente l'invio dell'originale cartaceo dell'Ordinativo di Fornitura.

Parte IV – Altri Servizi connessi e gestione della fornitura

ARTICOLO 13 – DATA DI CONSEGNA, TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA

1. Il prodotto richiesto dovrà essere consegnato con automezzi idonei e comunque conformi alla normativa vigente prevista in materia.
2. Il Fornitore dovrà adottare, nei rapporti con le Amministrazioni Contraenti, solo mezzi ed attrezzature nel rispetto delle normative di legge, nonché regolamenti e criteri di buona tecnica (es. UNI, CEI, ecc.).
3. Le consegne dovranno rispettare rigorosamente le leggi che regolamentano la circolazione dei prodotti oggetto della presente convenzione.
4. Ogni consegna dovrà essere corredata da un documento di accompagnamento comunque denominato e di ogni altro documento prescritto dalla legge ai fini della regolare consegna secondo le modalità sopra richieste.
5. Prodotti consegnati con documenti non conformi alle suddette leggi saranno respinti. In particolare il Documento di Accompagnamento, comunque denominato, relativo ad ogni carico, dovrà riportare almeno la descrizione del prodotto consegnato e le quantità espresse in tonnellate e per il prodotto sale in sacchi, anche il numero di sacchi consegnati.
6. La fornitura del Prodotto oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei Luoghi di Consegna indicati nell'Ordinativo di Fornitura entro il termine perentorio della Data di Consegna.
7. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la consegna **entro 5 (cinque) giorni lavorativi** dalla data in cui l'ordinativo diviene irrevocabile ai sensi del comma 13 dell'[art. 12](#) della presente Convenzione, pena l'applicazione delle penali di cui al comma 1 dell'[art. 27](#). In ogni caso il Fornitore dovrà concordare con l'Unità Utilizzatrice l'esatto giorno ed orario di consegna. In particolare il giorno e l'ora di consegna, concordati nel rispetto della data di consegna, deve essere comunicato direttamente al personale indicato (personale addetto al ritiro, ecc.) mediante chiamata telefonica o tramite fax e con l'indicazione del recapito del personale del Fornitore addetto alla consegna, con almeno **1 (uno) giorno lavorativo di anticipo**. Qualora la consegna non dovesse avvenire entro i termini stabiliti, la fornitura potrà essere rifiutata dalle Unità Utilizzatrici. Resta fermo che le Parti potranno concordare in qualsiasi momento una data ed ora diversa, sempre entro i limiti di cui al primo periodo del presente comma.
8. Il Fornitore potrà avvalersi - nell'esecuzione della prestazione oggetto della Convenzione - di propri distaccamenti e/o sedi e/o uffici.
9. Qualora, durante le fasi di consegna, si verificassero sversamenti di Prodotto nel Luogo di Consegna causati dal personale del Fornitore, quest'ultimo sarà obbligato a procedere all'immediata rimozione del Prodotto sversato e alla bonifica del Luogo di Consegna.

10. Conformemente a quanto stabilito dall'[art. 10](#), comma 3, l'esecuzione degli ordinativi di fornitura potrà avvenire mediante consegne ripartite, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione Contraente alleggi all'Ordinativo di fornitura un piano dettagliato di consegna contenente i luoghi e le quantità del prodotto da consegnare in ciascuna sede, sempre nei limiti di quanto previsto dal QMO (Quantitativo Minimo Ordinabile) ovvero in ogni sede dovrà essere prevista una fornitura pari almeno al QMO.

ARTICOLO 14 - ORDINI EFFETTUATI DA ALCUNE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI / UNITÀ ORDINANTI PUNTUALMENTE INDIVIDUATE

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3 dell'[art. 3](#), dal [punto 7](#)) delle premesse alla presente Convenzione, nonché dal successivo [art. 15](#), per quanto riguarda gli ordini di fornitura che potranno essere effettuati dal Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, i luoghi di consegna, che sono provvisti di idonei punti di deposito e/o stoccaggio, sono indicati nell'[Allegato 1](#).

Per esigenze organizzative, i luoghi di destinazione di cui all'[Allegato 1](#) sono assolutamente indicativi ed inoltre potranno subire variazioni, senza alcun preavviso da parte del Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento.

ARTICOLO 15 - ORDINI EFFETTUATI DALLE ALTRE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI/ UNITÀ ORDINANTI

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3 dell'[art. 3](#), dal [punto 7](#)) delle premesse alla presente Convenzione, per quanto riguarda gli Ordini di Fornitura che potranno essere effettuati dagli altri soggetti legittimati ad utilizzare la Convenzione, diversi da quello del precedente [art. 14](#), i luoghi di consegna, che sono provvisti di idonei punti di deposito e/o stoccaggio, sono potenzialmente distribuiti sull'intero territorio provinciale.

ARTICOLO 16 - RESPONSABILE GENERALE DELLA FORNITURA

1. Per la gestione dei servizi a supporto della fornitura, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un Responsabile Generale della Fornitura. Il Responsabile Generale della Fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Provincia autonoma di Trento – APAC, per quanto di rispettiva competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

2. In fase di stipulazione, il Fornitore dovrà rendere noti e specificare alla Provincia autonoma di Trento – APAC le generalità della persona e la qualifica professionale.

3. Il Responsabile Generale della Fornitura dovrà essere dipendente o amministratore del Fornitore, con poteri di rappresentanza.

4. Il Responsabile Generale della Fornitura avrà i compiti e le responsabilità di seguito riportate:

1. curare i rapporti con la Committente e con le Amministrazioni Contraenti;
2. impostare, organizzare, pianificare, implementare e controllare tutte le azioni necessarie a garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
3. trasmettere il report mensile, sull'andamento della Convenzione come descritto nell'[art. 17](#);
4. gestione dei reclami/disservizi da parte delle Amministrazioni Contraenti e/o della Committente;
5. risponderà alla Committente e alle Amministrazioni Contraenti per tutte le attività e le problematiche relative alle fasi di consegna e stoccaggio e/o deposito;
6. a supporto del Responsabile Generale della Fornitura, il Fornitore, nell'ambito delle comunicazioni di cui al primo periodo del comma 2 dell'[art. 11](#), comunicherà un numero di telefono, un indirizzo e-mail e un numero di fax che funzionino anche da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica; in particolare, ed in modo non esaustivo, richieste di: informazioni circa la Convenzione, chiarimenti sulle modalità di ordine e di consegna, sullo stato degli Ordinativi in corso e sulla loro evasione, sullo stato delle consegne.

ARTICOLO 17 – REPORTISTICA

1. Il Fornitore si impegna a trasmettere mensilmente e per tutta la durata della Convenzione, anche se prorogata, alla Provincia autonoma di Trento – APAC, l'elenco degli ordinativi di fornitura ricevuti con indicazione a mero titolo indicativo e non esaustivo, per ogni Ordinativo, delle seguenti informazioni:

- o *nr. identificativo ordine del Negozio Elettronico;*
- o *nr. di posizione dell'ordinativo (nel caso di ordinativi che prevedano consegne ripartite);*
- o *unità ordinante (es. PAT – Servizio Gestione Strade; Comune di Trento – Servizio Gestione Strade e parchi, ecc.);*
- o *prodotto richiesto (es. sale sfuso, sale in sacchi);*
- o *descrizione identificativa del deposito;*
- o *comune amministrativo di consegna;*
- o *data dell'Ordinativo di Fornitura;*
- o *data di ricezione dell'Ordinativo;*
- o *data di consegna richiesta;*
- o *data di consegna effettiva;*

- o *quantità ordinata;*
- o *quantità consegnata;*
- o *eventuale revoca dell'ordinativo da parte dell'Amministrazione Contraente;*
- o *importo unitario senza I.V.A. in Euro;*
- o *importo totale senza I.V.A. in Euro;*
- o *costi della sicurezza di cui all'art. 9;*
- o *importo totale fatturato.*

2. Il Fornitore dovrà rendere disponibile la reportistica entro il termine perentorio del giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese di riferimento oggetto di reportistica.

3. Le modalità di trasmissione che potranno avvenire anche esclusivamente per via telematica e l'esatto contenuto dei report richiesti saranno concordati tra la Provincia autonoma di Trento - APAC e il Fornitore. Qualora nell'esecuzione della convenzione, anche se prorogata, si rendessero necessarie variazioni al contenuto dei report il Fornitore si impegna sin d'ora ad effettuarle a propria cura e spese.

4. La Provincia autonoma di Trento - APAC si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i e di richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici in formato elettronico, da inviare in via telematica **entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi** dal ricevimento della richiesta.

ARTICOLO 18 – DEPOSITO DI STOCCAGGIO DEL FORNITORE

1. Il Fornitore dovrà avere in disponibilità prima della stipulazione della presente Convenzione un deposito/magazzino ad un massimo di 100 (cento) km da Trento. Il deposito/magazzino dovrà essere strutturato (coperto e chiuso su tutti i lati) in modo che il materiale sfuso mantenga le caratteristiche di umidità come richiesto dalle norme tecniche del Capitolato Tecnico.

2. Il tempo per l'approntamento di detto deposito/magazzino è stabilito in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di stipulazione della presente Convenzione. Superato detto termine, il Fornitore dovrà mantenere una quantità minima sempre disponibile, destinata esclusivamente alla copertura degli eventuali ordinativi delle Amministrazioni Contraenti di cui al [punto 12\)](#) delle premesse alla presente convenzione; la quantità minima è fissata in 5.000 (cinquemila) tonnellate di sale sfuso.

3. La Provincia autonoma di Trento - APAC, si riserva in qualsiasi momento durante il periodo di validità della presente Convenzione la facoltà di effettuare i controlli sul rispetto delle prescrizioni del presente articolo, anche per il tramite del Referente Tecnico della Convenzione.

4. Nel caso in cui durante il periodo di validità della Convenzione, il Fornitore, per cause ad esso non imputabili, perda la disponibilità del magazzino/deposito di cui al precedente comma 1 o lo stesso non possieda più le caratteristiche tecniche di cui al predetto comma, dovrà

darne comunicazione tempestiva per iscritto alla Provincia autonoma di Trento – APAC; nell’ambito della comunicazione in questione potrà comunicare la sostituzione del deposito/magazzino, da effettuarsi entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione stessa, con altro deposito o magazzino avente le caratteristiche prescritte al precedente comma 1. In tal caso il tempo (di cui al comma 2) per l’approntamento del deposito/magazzino decorre dalla data in cui il Fornitore acquisisce la piena disponibilità del bene; tale data dovrà essere comunicata tempestivamente e per iscritto alla Provincia autonoma di Trento – APAC.

5. In caso di mancata disponibilità di tale deposito/magazzino entro i 90 (novanta) giorni di cui sopra, la Provincia autonoma di Trento – APAC ha la facoltà di risolvere la Convenzione. In tale ipotesi il Fornitore non potrà frapporre eccezioni di sorta, né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria.

6. Nel caso in cui durante il periodo di validità della Convenzione, il Fornitore, nell’ambito della libera organizzazione della sua attività di impresa, ritenga opportuno sostituire il deposito/magazzino di cui al comma 1, con altro aventi le caratteristiche prescritte dal predetto comma, garantendo in ogni caso la continua copertura delle prescrizioni del presente articolo, dovrà darne comunicazione tempestiva per iscritto alla Provincia autonoma di Trento – APAC; in tal caso il tempo (di cui al comma 2) per l’approntamento del deposito/magazzino, decorre dalla data in cui il Fornitore acquisisce la piena disponibilità del bene; tale data dovrà essere comunicata tempestivamente e per iscritto alla Provincia autonoma di Trento – APAC.

7. Qualora inadempimenti alle prescrizioni del presente articolo siano rilevati d’ufficio da altre Amministrazioni Contraenti, le stesse hanno l’obbligo di comunicare tali inadempimenti tempestivamente e per iscritto alla Provincia autonoma di Trento – APAC.

8. In caso di mancato rispetto del mantenimento dei quantitativi minimi di cui al comma 2, verranno applicate le penali di cui al comma 6 dell’[art. 27](#).

Parte V – Supervisione e Controllo, accettazione della fornitura, verifiche a campione e monitoraggio della convenzione

ARTICOLO 19 - SUPERVISIONE E CONTROLLO

1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, dalla Provincia autonoma di Trento – APAC, nell’ambito del ruolo alla stessa attribuito con l.p. n. 3/2006 e dalle Amministrazioni Contraenti, secondo le modalità indicate negli articoli [11](#), [12](#), [13](#), [17](#), [18](#), [21](#), [22](#), [29](#), [30](#), [32](#), [33](#), [34](#), [35](#), [36](#), [38](#) e [39](#) della presente Convenzione.

2. Le Amministrazioni Contraenti, nel rispetto del D.P.R. n. 207/2010, nominano per ciascuno degli acquisti un responsabile del procedimento, oltre all’eventuale direttore dell’esecuzione. Il responsabile del procedimento, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni. Qualora non espressamente nominato il responsabile del procedimento, per le Amministrazioni Contraenti che sono tenute ad applicare la l.p. n. 23/1992 è, ai sensi dell’art. 6, comma 3 della predetta legge, il responsabile della struttura competente all’acquisto. Salvo quanto previsto dall’articolo 272, comma 5 e dal comma 2 dell’articolo 300 del D.P.R. n. 207/2010, il direttore dell’esecuzione del contratto, qualora non espressamente nominato, è il responsabile del procedimento.

3. Nel rispetto del D.P.R. n. 207/2010, le Amministrazioni Contraenti, per il tramite del responsabile del procedimento, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, emettono prima dei pagamenti di cui all’[art. 26](#) della presente Convenzione e entro i termini previsti per gli stessi dal comma 2 del predetto [art. 26](#), un’attestazione di regolare esecuzione per ciascun ordinativo; la regolare esecuzione è attestata con le modalità previste dalle norme che le Amministrazioni Contraenti sono tenute ad applicare. Qualora ricorrano, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, i presupposti per la verifica di conformità o comunque qualora le Amministrazioni Contraenti intendano fare ricorso a tale istituto, il certificato di verifica di conformità dovrà essere emesso per ciascun ordinativo, entro il termine di cui al comma 2 del predetto [art. 26](#), con le modalità previste dal D.P.R. n. 207/2010.

4. Le Amministrazioni Contraenti trasmettono al Fornitore, su richiesta dello stesso, le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di verifica di conformità /attestazione di regolare esecuzione) relativamente ai singoli Ordinativi di fornitura.

ARTICOLO 20 - ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

1. La consegna del Prodotto, oggetto della fornitura, sarà registrata mediante apposito verbale di consegna, redatto dall’Amministrazione Contraente e per questa dalle rispettive Unità

Utilizzatrici, in contraddittorio con il Fornitore al momento della consegna, che a tal fine accetta di farsi rappresentare dal trasportatore o da altro personale presente all'atto della consegna.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, nel caso in cui non venga redatto un apposito verbale di consegna, tiene luogo allo stesso, la sottoscrizione da parte dell'incaricato dell'Amministrazione Contraente, in contraddittorio con il trasportatore o con altro personale presente alla consegna, dei documenti di accompagnamento, comunque denominati.

3. Eventuali discordanze quantitative nelle consegne del Prodotto dovranno risultare dal verbale di consegna. Il verbale di consegna dovrà contenere almeno:

- il peso (in tonnellate) del prodotto consegnato sfuso e il numero di sacchi e il peso (in tonnellate) del prodotto consegnato in sacchi dichiarato dal Fornitore;
- la data di Consegna.

4. Con riferimento al singolo Ordinativo di Fornitura, al fine dell'accettazione del prodotto consegnato, ciascuna Amministrazione Contraente potrà disporre i controlli di qualità e quantità secondo le modalità stabilite nei successivi articoli 21 e 22. In caso di esecuzione dei predetti controlli, l'accettazione della fornitura sarà effettuata all'esito degli stessi.

ARTICOLO 21 - CONTROLLI DI QUALITÀ

1. Le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di disporre controlli al fine di verificare la conformità del Prodotto, consegnato dal Fornitore, alle specifiche tecniche riportate nell'Allegato A e all'art. 2 del Capitolato Tecnico.

2. Per le prove di cui al presente articolo, potranno essere incaricati dall'Amministrazione Contraente Laboratori accreditati per specifiche prove.

3. Per l'esecuzione delle prove verranno prelevati, alla presenza di un incaricato del Fornitore e di un incaricato dell'Amministrazione Contraente, numero 2 (due) campioni per ciascuna tipologia di prodotto sottoposta a controllo; è facoltà delle Amministrazioni Contraenti la scelta delle tipologie di prodotto da sottoporre a verifica, tra quelle oggetto della presente Convenzione. Per la verifica dei prodotti prelevati per le prove, l'Allegato A al Capitolato Tecnico, riporta i coefficienti di variazione accettati.

4. Ciascun campione al momento del prelievo dovrà essere identificato in maniera univoca con un'etichetta.

5. I campioni saranno conservati presso il Laboratorio in luogo idoneo per 30 (trenta) giorni solari dall'emissione del certificato di prova.

6. Gli esiti delle prove effettuate saranno inviati dal Laboratorio all'Amministrazione Contraente in originale e al Fornitore in copia conoscenza.

7. In caso di esito negativo delle prove, il Fornitore ha la facoltà di richiedere entro 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della comunicazione da parte del Laboratorio, la ripetizione delle prove stesse con spese a suo carico sul prodotto risultato non conforme. Tali prove dovranno essere effettuate dal Laboratorio in presenza del Fornitore e dell'Amministrazione Contraente.

8. Nel caso in cui il Prodotto rifornito non risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui sopra:

- l'Amministrazione Contraente applica la penale di cui al comma 2 dell'[art. 27](#), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno;
- il Fornitore dovrà provvedere al ritiro dei prodotti non conformi presenti presso il magazzino e/o deposito e/o silo dell'Amministrazione Contraente e alla reintegrazione della fornitura con prodotti conformi, con modalità da concordarsi con l'Unità Utilizzatrice, non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione di rifiuto del Prodotto, salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Amministrazione Contraente ed il Fornitore, pena l'applicazione della penale di cui al comma 1 dell'[art. 27](#) e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno;
- le spese per l'espletamento delle analisi di laboratorio del Prodotto, ivi comprese tutte quelle ad esse correlate (es.: trasporto dei campioni da analizzare, consegna, ritiro ecc.) resteranno a carico del Fornitore;
- su specifica richiesta dell'Amministrazione Contraente, il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere alla stessa la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti all'Ente Terzo entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta;
- il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore dell'Ente Terzo nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura;
- decorso tale periodo, senza alcun riscontro, l'Ente Terzo comunicherà all'Amministrazione Contraente l'inadempimento del Fornitore chiedendo contestualmente il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore a tale titolo, oltre ad eventuali somme dovute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. L'Amministrazione Contraente, surrogandosi al Fornitore, effettuerà il pagamento e potrà compensare i crediti derivanti dal pagamento all'Ente Terzo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo [art. 29](#) senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

9. Nel caso in cui il Prodotto rifornito risultasse, invece, conforme alle specifiche tecniche di cui alle suddette norme di riferimento, le spese per l'espletamento delle analisi di laboratorio del Prodotto, ivi comprese tutte quelle ad esse correlate (es.: trasporto dei campioni da analizzare, consegna, ritiro ecc.) saranno a carico dell'Amministrazione Contraente.

ARTICOLO 22 - CONTROLLI DI QUANTITÀ

1. Il controllo quantitativo sull'ammontare di Prodotto consegnato avverrà secondo le modalità di seguito riportate, salvo diverse disposizioni eventualmente adottate dalle singole Amministrazioni Contraenti.
2. La singola Unità Utilizzatrice verificherà, per ogni consegna, che i documenti di accompagnamento, comunque denominati, riportino almeno i seguenti dati:
 - il peso del prodotto consegnato sfuso e il numero di sacchi e il peso del prodotto consegnato in sacchi dichiarato dal Fornitore.
3. Nel caso in cui i documenti di accompagnamento, comunque denominati, fossero incompleti, la consegna potrà essere respinta e in tal caso l'Amministrazione Contraente applica le penali previste al comma 3 dell'[art. 27](#), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
4. L'Unità Utilizzatrice, per il prodotto da consegnare sfuso, qualora non disponga di silo e/o depositi di ricezione opportunamente tarati, per ogni consegna, al fine della determinazione della quantità di Prodotto allo scarico, determinerà il peso tramite pesa su impianti pubblici o della Pubblica Amministrazione, purché tarati e controllati dall'Ufficio Metrico.
5. Per il prodotto da consegnare in sacchi l'Unità utilizzatrice determinerà il peso tramite pesa su impianti pubblici o della Pubblica Amministrazione, purché tarati e controllati dall'Ufficio Metrico.
6. Qualora l'Unità Utilizzatrice, viceversa, disponga di silo e/o depositi di ricezione opportunamente tarati, per ogni consegna, al fine di determinare la quantità di Prodotto allo scarico, considererà i pesi rilevati nei medesimi silo e/o depositi.
7. Nel caso in cui l'Unità Utilizzatrice non abbia effettuato alcuna rilevazione di cui ai precedenti commi, ai fini della fatturazione sarà utilizzato il peso indicato nei documenti di accompagnamento, comunque denominati, controfirmati in contraddittorio con l'autotrasportatore o con altro personale del Fornitore presente alla consegna.
8. Qualora dovesse risultare una differenza tra tonnellate ordinate e tonnellate effettivamente consegnate, salvo che ciò non sia imputabile all'Unità Ordinante in termini di volume ordinato superiore alla capacità dei silo e/o depositi da rifornire o per altra causa dovuta all'Unità Ordinante, verrà tollerata una differenza del 20 % (venti per cento); entro tale percentuale (differenza minore o eguale al 20 %), in ogni caso, non si farà luogo ad applicazione di penale alcuna. Sulle quantità consegnate in meno oltre la suddetta percentuale, si applicherà la penale di cui al comma 4 dell'[art. 27](#). Resta inteso che l'Amministrazione Contraente non corrisponderà alcun importo per la parte di fornitura non consegnata. Il Fornitore prende atto che eventuali quantitativi in più eccedenti detta percentuale di tolleranza potranno essere alternativamente trattenuti o respinti.

ARTICOLO 23 – RESI E TEMPISTICHE DEI RESI DEL PRODOTTO CONSEGNATO IN SACCHI E REINTEGRAZIONE DELLA FORNITURA DEL PRODOTTO CONSEGNATO SFUSO

1. Conformemente a quanto previsto dall'Allegato A di cui all'art. 2 del Capitolato tecnico, le caratteristiche fisiche del prodotto sfuso ed in sacchi devono essere tali da garantire l'assenza di processi di agglomerazione per un periodo di 2 (due) anni.

2. Qualora si presentino processi di agglomerazione del prodotto consegnato in sacchi o consegnato sfuso in magazzini o depositi diversi da silos, lo stesso sarà sostituito a cura e spese a totale carico del Fornitore. L'Amministrazione Contraente invierà al Fornitore una contestazione scritta, anche a mezzo fax, attivando la pratica di reso secondo quanto disciplinato ai commi successivi.

3. Qualora si presentino processi di agglomerazione del prodotto consegnato sfuso in magazzini o depositi diversi da silos, lo stesso sarà sostituito a cura e spese a totale carico del Fornitore. L'Amministrazione Contraente invierà al Fornitore una contestazione scritta, anche a mezzo fax, attivando la pratica di reso secondo quanto disciplinato ai commi successivi.

4. Qualora il mancato rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 1, comporti l'agglomerazione del prodotto consegnato sfuso all'interno dei silos, il Fornitore dovrà risarcire l'eventuale danno causato dall'agglomerazione e dovrà ripristinare a propria cura e spese la perfetta funzionalità del silo stesso e reintegrare le quantità di prodotto presenti nel silo prima della bonifica dello stesso. L'Amministrazione Contraente invierà al Fornitore una contestazione scritta, anche a mezzo fax, attivando la pratica di bonifica del silo e di reintegrazione della fornitura per il quantitativo di prodotto presente nel silo prima della bonifica.

4. Nei casi di cui al comma 2, il Fornitore si impegna a ritirare ed eventualmente sostituire, senza alcun addebito per l'Ente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i Prodotti non conformi, concordandone con l'Amministrazione Contraente le modalità, pena l'applicazione delle penali di cui al comma 1 dell'art. 27. Superato il predetto termine massimo per la sostituzione dei prodotti non conformi, l'Amministrazione Contraente può, altresì, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, procedere direttamente all'acquisto del prodotto sul libero mercato addebitando al Fornitore i maggiori oneri. Inoltre, se entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal termine sopra indicato il Fornitore non ha proceduto al ritiro dei Prodotti non conformi, l'Ente potrà inviarli allo stesso con l'addebito di ogni spesa sostenuta.

5. Nei casi di cui al comma 3, il Fornitore si impegna a bonificare il magazzino o il deposito e reintegrare la fornitura, senza alcun addebito per l'Ente, entro 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di contestazione, concordandone con l'Amministrazione Contraente le modalità, pena l'applicazione delle penali di cui al comma 1 dell'art. 27. Superato il predetto termine massimo, l'Amministrazione Contraente può, altresì, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, procedere direttamente all'acquisto dei servizi di bonifica del silo e del prodotto sul libero mercato addebitando al Fornitore tutti gli oneri.

5. Nei casi di cui al comma 4, il Fornitore si impegna a bonificare il silo e reintegrare la fornitura, senza alcun addebito per l'Ente, entro 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di contestazione, concordandone con l'Amministrazione Contraente le modalità, pena l'applicazione delle penali di cui al comma 1 dell'[art. 27](#). Superato il predetto termine massimo, l'Amministrazione Contraente può, altresì, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, procedere direttamente all'acquisto dei servizi di bonifica del silo e del prodotto sul libero mercato addebitando al Fornitore tutti gli oneri.

ARTICOLO 24 – MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE

1. Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, la Provincia di Trento – APAC potrà effettuare apposite analisi sui dati presenti sul Negozio Elettronico o comunque su altri dati in suo possesso, con particolare riferimento a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo ad analisi di natura statistica e/o economica volte a valutare l'andamento dei consumi, le tipologie di acquisto effettuate dalle Amministrazioni Contraenti, gli acquisti per articolazioni territoriali di localizzazione dei depositi e/o silo, gli acquisti per singoli depositi e/o silo, i prezzi unitari di acquisto per tipologia di prodotto e per periodo temporale, nonché qualsiasi altra analisi ritenesse necessaria.

Parte VI – Tracciabilità dei flussi finanziari, Fatturazione e modalità di pagamento, Penali e Cauzione

ARTICOLO 25 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui [all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136](#) e successive modifiche.
2. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subContraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 26 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi per la fornitura del Prodotto oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti, saranno determinati:
 - a. per quanto concerne i prezzi: sulla base dell'Offerta Economica e verranno calcolati in ragione di quanto stabilito nel precedente [art. 8](#);
 - b. per quanto concerne i costi della sicurezza dovuti a rischi di interferenza: sulla base di quanto previsto dall'[art. 9](#);
 - c. per quanto concerne le quantità da fatturare: sulla base di quanto previsto dall'[art. 22](#).
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente comma sarà effettuato dalle Amministrazioni Contraenti in favore del Fornitore a fronte di fatture emesse dallo stesso al completamento di ciascuna fornitura sulla base delle quantità effettivamente consegnate nel medesimo periodo di fatturazione conformemente alle modalità previste dalla normativa anche secondaria, vigente in materia, nonché nella presente Convenzione.
3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione e dovrà essere intestata e spedita alle singole Amministrazioni Contraenti con le seguenti informazioni relative a:
 - cliente e ragione sociale;
 - riferimento del documento di trasporto relativo alla consegna;
 - estremi del numero e della data dell'Ordinativo di Fornitura;
 - quantità fornita;
 - data fattura;
 - codice fattura,
 - importo unitario e importo complessivo, aliquota I.V.A.;
 - importo con I.V.A.;
 - modalità di pagamento;
 - c/c bancario o postale intestato al Fornitore;

- codice CIG relativo.

4. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia e comunque a 30 (trenta) giorni data fattura e bonificato sul conto corrente intestato al Fornitore, i cui estremi saranno, dallo stesso, successivamente comunicati.

5. I pagamenti avranno luogo previo accertamento della rispondenza della fornitura relativa a ciascuna consegna alle caratteristiche definite nell'allegato 2 - Capitolato tecnico, dopo la verifica della regolare esecuzione della fornitura medesima e dei risultati delle prove di laboratorio eventualmente richieste ai sensi dell'[art. 21](#) della presente Convenzione.

6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell'[art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231](#).

8. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi, salvo quello previsto dal comma 5, dell'[art. 8](#)

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà, unilateralmente, sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura.

Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli contratti di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R ovvero Posta Elettronica Certificata, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Provincia autonoma di Trento - APAC, ciascuno per quanto di propria competenza.

10. A parziale deroga di quanto previsto al precedente comma, il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre 60 (sessanta) giorni, oltre i termini stabiliti dal precedente comma 4, potrà sospendere le prestazioni contrattuali relative al contratto di fornitura per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente ovvero a nuovi Ordinativi di Fornitura emessi dalla medesima Amministrazione inadempiente. Il Fornitore potrà sospendere le prestazioni contrattuali previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno n. 15 (quindici) giorni di preavviso. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al pagamento, provvederà al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

11. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo [art. 27](#), sarà facoltà della Committente e/o delle singole Amministrazioni Contraenti compensare, nel rispetto della normativa fiscale, il debito con il credito o rivalersi sulla cauzione di cui al successivo [art. 29](#), senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario alcuno.

ARTICOLO 27 - PENALI

1. Il Fornitore è sottoposto all'applicazione di penalità quando effettua, per ogni singolo Ordinativo di Fornitura, la consegna della merce in ritardo sul termine stabilito, salvo il caso di comprovata forza maggiore. L'Ordinativo di Fornitura quindi dovrà essere completamente evaso **entro 5 (cinque) giorni lavorativi** dalla data in cui l'Ordinativo di Fornitura diviene irrevocabile ai sensi del comma 13 dell'[art. 12](#) della presente Convenzione.

La penale sarà determinata nella misura pari all'1 % (uno per cento) del valore dell'Ordinativo di Fornitura al netto dell'I.V.A., per ogni giorno di ritardo.

Tutto ciò fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

2. Qualora a seguito dell'esperimento dei controlli di qualità di cui all'[art. 21](#), gli stessi risultino negativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 4 % (quattro per cento) del valore dell'Ordinativo di Fornitura al netto dell'I.V.A., fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

3. Nel caso in cui il documento di accompagnamento, comunque denominato sia incompleto, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'[art. 22](#), la consegna potrà essere respinta e l'Amministrazione Contraente applicherà una penale pari al 4 % (quattro per cento) del valore dell'Ordinativo di Fornitura al netto dell'I.V.A., fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

4. Qualora a seguito dell'accertamento di cui all'[art. 22](#), risulti una differenza, come definita al comma 8 del predetto articolo, tra il numero delle tonnellate ordinate e quello delle tonnellate effettivamente consegnate, sulle quantità consegnate in meno oltre la percentuale del 20 % (venti per cento), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 5 % (cinque per cento) del valore della suddetta quantità di Prodotto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

5. In caso di inadempimento rispetto all'obbligo di comunicazione di cui al successivo [art. 30](#), comma 2, lettera b), ovvero laddove il Fornitore si avvalga di soggetti che risultino non in possesso dei requisiti di cui al successivo [art. 30](#), comma 1, lettera c), il Fornitore medesimo sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 4 % (quattro per cento) del valore dell'Ordinativo di Fornitura al netto dell'I.V.A., per il quale attiene l'inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui agli adempimenti degli obblighi di cui all'[art. 30](#), comma 1, lettera c) siano rilevati d'ufficio

dall'APAC, la predetta penale verrà applicata dalle Amministrazioni Contraenti a cui la Fornitura afferisce.

6. In caso di inadempimento rispetto all'obbligo di mantenimento delle quantità minime di cui all'art. 18 ultimo comma, il Fornitore medesimo sarà tenuto a corrispondere alla Provincia autonoma di Trento - APAC una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00) al giorno, sino a che le quantità stoccate nel magazzino di cui all'art. 18, rimarranno al di sotto del quantitativo minimo previsto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

7. La Provincia autonoma di Trento - APAC, per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'importo/valore massimo complessivo della Convenzione è computato eguale all'importo contrattuale stimato sulla base dell'importo posto a base di gara ed indicato nel bando di cui al punto 8) delle premesse alla presente Convenzione, al netto del ribasso e pari ad Euro .

8. Per qualsiasi altra prescrizione, non indicata nei precedenti commi e prevista dalla presente Convenzione o dal Capitolato Tecnico, eseguita dal Fornitore in modo anche solo parzialmente difforme, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente e/o della Committente al risarcimento del danno.

ARTICOLO 28 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Provincia autonoma di Trento - APAC e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza alla Provincia autonoma di Trento - APAC.

2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della Provincia autonoma di Trento - APAC e/o della singola Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie contro deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette contro deduzioni non pervengano alla Provincia autonoma di Trento - APAC e/o all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Provincia autonoma di Trento - APAC potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo [art. 29](#) senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 29 - CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipulazione della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo presta una cauzione definitiva a favore della Provincia autonoma di Trento - APAC, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, pari al ____% (_____ per cento) dell'importo contrattuale massimo stimato sulla base dell'importo posto a base di gara ed indicato nel bando di cui al [punto 8](#)) delle premesse alla presente Convenzione, al netto del ribasso e pari ad Euro _____.

2. La Provincia autonoma di Trento - APAC potrà avvalersi della garanzia fidejussoria parzialmente o totalmente per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento accertato del Fornitore ed in particolare per l'applicazione delle penali, per le spese sostenute per l'esecuzione della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Fornitore. Per il rimborso delle maggiori spese pagate durante la valenza della presente convenzione rispetto ai risultati della liquidazione finale, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Provincia autonoma di Trento - APAC senza necessità di dichiarazione giudiziale.

3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Provincia autonoma di Trento - APAC per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Committente. In caso di inadempimento, la Provincia autonoma di Trento ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.

4. L'incameramento della garanzia, anche se per penali o altri inadempimenti a svantaggio delle Amministrazioni Contraenti, può avvenire solo con atto della Provincia Autonoma di Trento - APAC. Per tale finalità le Amministrazioni Contraenti richiedono, per gli inadempimenti contrattuali del Fornitore nei loro confronti, alla Provincia Autonoma di Trento - APAC l'incameramento della garanzia in nome e per conto loro.

5. Per le finalità di cui al comma 4, ai sensi dell'[art. 306 del D.P.R. n. 207/2010](#), le Amministrazioni Contraenti sono tenute ad inviare alla Provincia autonoma di Trento – APAC i certificati di verifica di conformità / attestazioni di regolare esecuzione, i quali potranno essere trasmessi e/o validati anche mediante l'utilizzo di strumenti di "Information Technology".

Parte VII – Altre disposizioni

ARTICOLO 30 - OBBLIGAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore s'impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e dei suoi allegati, a:

- a) garantire che il Prodotto fornito presenti le caratteristiche fisico - chimiche conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento dell' esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
- b) fornire, anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ, all'atto della consegna della fornitura, i dati identificativi (ragione sociale/denominazione sociale/ditta individuale, partita I.V.A. e/o codice fiscale) dei soggetti terzi addetti al trasporto e consegna del Prodotto, pena l'applicazione delle penali di cui al comma 5 dell'art. 27 e la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura stipulati con le predette Amministrazioni Contraenti;
- c) avvalersi di soggetti terzi che effettuano l'attività di trasporto, di cui alla precedente lettera b), che siano in regola con la normativa antimafia e non si trovino in una delle cause di esclusione previste dall'art. 38, D.Lgs. n. 163/2006, pena l'applicazione delle penali di cui al comma 5 dell'art. 27 e la risoluzione della Convenzione medesima e dei singoli Ordinativi di Fornitura stipulati con le predette Amministrazioni Contraenti; a tal fine la Provincia autonoma di Trento - APAC e le Amministrazioni Contraenti potranno espletare, per quanto di rispettiva competenza, verifiche, anche d'ufficio, al fine di accertare la sussistenza dei suddetti necessari requisiti;
- d) eliminare, entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla loro rilevazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità della fornitura;
- e) manlevare le Amministrazioni Contraenti e la Provincia autonoma di Trento - APAC, per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso dei Prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura;
- f) rendere disponibili alle Amministrazioni Contraenti, su esplicita richiesta, le schede di sicurezza e igiene ambientale per l'utilizzo del Prodotto ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi*);
- g) il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione;
- h) le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle

prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate;

- i) gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipulazione della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Provincia autonoma di Trento - APAC, assumendosene ogni relativa alea.

2. Il Fornitore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione e negli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti ed alla Provincia autonoma di Trento - APAC, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o dalla Provincia autonoma di Trento - APAC, per quanto di rispettiva ragione;
- f) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed alla Provincia autonoma di Trento - APAC, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e la Provincia autonoma di Trento - APAC da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto della Convenzione, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni

Contraenti stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.

5. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

6. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed alla Provincia autonoma di Trento - APAC, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

7. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dalla Provincia autonoma di Trento - APAC, per quanto di propria competenza.

8. Il Fornitore si obbliga inoltre a:

a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o alla Provincia autonoma di Trento - APAC, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura;

b) prestare i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente.

9. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici, dei silos e/o dei depositi delle Amministrazioni Contraenti.

10. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Provincia autonoma di Trento - APAC. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Provincia autonoma di Trento - APAC entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

11. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore

stesso di comunicare, alla Provincia autonoma di Trento - APAC e all'Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-Contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

12. Il Fornitore si impegna, altresì, ad utilizzare il Sistema Informatico di gestione della presente convenzione di cui all'[art. 11](#).

ARTICOLO 31 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipulazione della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'[art. 86](#), comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.

5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'[art. 118](#), comma 6, [D.Lgs. n. 163/2006](#) in caso di subappalto.

ARTICOLO 32 - TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata della Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà della Provincia autonoma di Trento - APAC di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 33 - RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o la Provincia autonoma di Trento - APAC hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo contratto di fornitura ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Provincia autonoma di Trento - APAC.

5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

6. Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 43, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

ARTICOLO 34 - RISOLUZIONE

1. Gli inadempimenti che possono portare alla risoluzione della Convenzione, devono essere contestati al Fornitore esclusivamente dalla Provincia autonoma di Trento – APAC.

Per tale finalità le Amministrazioni Contraenti segnalano tempestivamente alla Committente tali inadempimenti.

2. Gli inadempimenti che possono portare alla risoluzione dei singoli contratti attuativi devono essere contestati dalle Amministrazioni Contraenti; in questo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza alla Provincia autonoma di Trento - APAC.

3. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipulazione della presente Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R ovvero Posta Elettronica Certificata dalla Amministrazione Contraente o dalla Provincia autonoma di Trento - APAC, per quanto di rispettiva competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente o la Provincia autonoma di Trento - APAC hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo contratto attuativo e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

4. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella Convenzione o nei Contratti attuativi, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Contraenti e/o la Provincia autonoma di Trento - APAC – per quanto di rispettiva competenza –, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R ovvero Posta Elettronica Certificata, i singoli contratti attuativi e/o la Convenzione nei seguenti casi:

- a) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Provincia autonoma di Trento - APAC, anche ai sensi del precedente comma 3 dell'[art. 29](#);
- c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei contratti attuativi, ai sensi dell'[art. 36](#);
- d) nei casi di cui agli articoli [33](#) (Riservatezza), [36](#) (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), [37](#) (Subappalto) e [38](#) (Divieto di cessione del contratto) della presente Convenzione.
- e) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita ai commi 7 e 8 dell'[art. 27](#);
- f) irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; in tali ipotesi la

Provincia autonoma di Trento - APAC avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Provincia autonoma di Trento - APAC al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione.

In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.

6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, la Provincia autonoma di Trento - APAC avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R ovvero Posta Elettronica Certificata. In ogni caso, resta fermo il diritto della Amministrazione Contraente e/o della Provincia autonoma di Trento - APAC al risarcimento dell'ulteriore danno.

7. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione sopra previste, potrà costituire ulteriore causa di risoluzione del Contratto di Fornitura la mancata consegna del Prodotto oltre 4 (quattro) giorni lavorativi rispetto al termine di consegna come stabilito al comma 7 dell'[art. 13](#).

8. Senza pregiudizio nell'applicazione delle penali di cui all'[art. 27](#), in caso di ritardo nell'adempimento della fornitura le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di risolvere in tutto o in parte l'Ordinativo di Fornitura e, quindi, rifornirsi ove riterranno più opportuno del quantitativo di Prodotto non fornito in tempo utile dal Fornitore; in tal caso di esecuzione in danno, il Fornitore sarà responsabile per le spese ed i danni sopportati dalle Amministrazioni Contraenti.

9. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli Contratti di Fornitura saranno oggetto, da parte della Provincia autonoma di Trento - APAC o delle Amministrazioni Contraenti, di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'[art. 38, comma 1, lett. f\) del D. Lgs. n. 163/2006](#). In ogni caso le Amministrazioni Contraenti dovranno dare comunicazione alla Provincia autonoma di Trento - APAC delle segnalazioni effettuate.

ARTICOLO 35 - RECESSO

1. Il recesso dalla Convenzione può essere effettuato esclusivamente dalla Provincia Autonoma di Trento - APAC.

2. Il recesso dai singoli contratti attuativi deve essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti; in questo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza alla Provincia autonoma di Trento - APAC.

3. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Provincia autonoma di Trento - APAC, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:

a) giusta causa,

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;

di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.

4. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione Contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione Contraente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R ovvero Posta Elettronica Certificata,

5. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

6. Si conviene che per "giusta causa" si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore.

7. L'Amministrazione Contraente potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 cod.civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R ovvero Posta Elettronica Certificata, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

8. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.

9. Qualora la Provincia autonoma di Trento - APAC receda dalla Convenzione ai sensi del comma 3 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R ovvero Posta

Elettronica Certificata, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 5 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ARTICOLO 36 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso quanto della Provincia autonoma di Trento e/o delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù del prodotto fornito, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa con _____, ed avente n. _____, dell'importo pari ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), a beneficio della Provincia autonoma di Trento – APAC e/o delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi per l'intera durata della "Convenzione" e di ogni Ordinativo di fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla "Convenzione" ed ai singoli Ordinativi di fornitura.

ARTICOLO 37 - SUBAPPALTO [O DIVIETO DI SUBAPPALTO]

[da inserire se il subappalto non è stato previsto in gara]

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

SUBAPPALTO

[da inserire se il subappalto è autorizzato]

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, affida in subappalto, in misura non superiore al 30 % dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____,

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Provincia autonoma di Trento - APAC o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Provincia autonoma di Trento - APAC, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in

materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cod.civ. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Provincia autonoma di Trento - APAC non autorizzerà il subappalto.

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Provincia autonoma di Trento - APAC procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

6. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

7. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/1965 e successive modificazioni.

8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Provincia autonoma di Trento - APAC e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

9. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Provincia autonoma di Trento - APAC e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

10. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'[art. 118, comma 3, D. Lgs n. 163/2006](#), a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

11. Resta inteso che l'Amministrazione Contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore.

12. L'esecuzione delle attività subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

13. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Provincia autonoma di Trento - APAC avrà facoltà di risolvere la Convenzione, salvo il diritto al risarcimento del danno.

14. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipulazione del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nella presente Convenzione.

15. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

16. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

17. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Provincia autonoma di Trento - APAC revoca l'autorizzazione al subappalto.

18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché dai successivi regolamenti.

19. La Provincia autonoma di Trento - APAC, provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10 gennaio 2008.

ARTICOLO 38 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs n. 163/2006.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e la Provincia autonoma di Trento - APAC, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.

ARTICOLO 39 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente e la Provincia autonoma di Trento - APAC, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Provincia autonoma di Trento - APAC azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o la Provincia autonoma di Trento - APAC sono tenute ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Provincia autonoma di Trento - APAC, le

prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

ARTICOLO 40 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Tenuto conto di quanto disposto dal [punto 5\)](#) delle premesse alla presente Convenzione qualora, nel corso di vigenza della presente Convenzione, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e l'appalto di servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 (CONSIP) proponesse beni e servizi oggetto della presente Convenzione a parametri prezzo-qualità inferiori a quelli della presente Convenzione, la Provincia autonoma di Trento – APAC e il Fornitore attiveranno apposito negoziato, con facoltà della Provincia Autonoma di Trento – APAC di recedere dal contratto senza l'applicazione di penalità, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non accetti di ricondurre i propri prezzi e/o condizioni a quelli delle convenzioni Consip.

2. A tale recesso il Fornitore non potrà frapporre eccezioni di sorta, né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria.

3. I prezzi, come sopra rideterminati, si applicheranno a decorrere dal momento di efficacia dei necessari atti modificativi della presente convenzione ai nuovi contratti attuativi stipulati dopo tale termine.

ARTICOLO 41 – FORMA DEGLI ATTI DI MODIFICA E INTEGRAZIONE

1. Le modifiche ed integrazioni alla presente Convenzione, comunque denominate, saranno effettuate secondo le modalità e nelle forme sottoindicate:

a) la proroga di cui all'[art. 7](#), comma 1 sarà effettuata tramite atto aggiuntivo mediante scrittura privata;

b) le modifiche ai soli valori di cui all'[art. 8](#), in applicazione del precedente [art. 40](#) o degli adeguamenti previsti dal comma 5 del predetto [art. 8](#), saranno effettuati mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;

c) gli incrementi dei quantitativi di contratto di cui all'[art. 5](#), saranno effettuati mediante atto di sottomissione realizzato mediante scrittura privata/scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;

d) le modifiche ed integrazioni alla presente Convenzione, comunque denominate diverse da quelle di cui ai precedenti punti a), b) e c), saranno effettuate mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali.

ARTICOLO 42 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti e/o la Provincia autonoma di Trento - APAC sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ARTICOLO 43 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione e dell'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura - le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. La Provincia autonoma di Trento - APAC tratta i dati relativi alla Convenzione ed all'esecuzione della stessa nonché dei singoli Ordinativi di Fornitura in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura o con altre modalità, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio alla Provincia autonoma di Trento - APAC da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell'aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet www.mercurio.provincia.tn.it e www.appalti.provincia.tn.it.

4. La trasmissione dei dati dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti e, per esse, alla Provincia autonoma di Trento - APAC avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

5. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

6. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 44 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Provincia autonoma di Trento - APAC e/o alle Amministrazioni Contraenti per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.

ARTICOLO 45 - CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi non comporterà l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Provincia autonoma di Trento - APAC e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituirà in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Trento, lì ____ ____

LA COMMITTENTE

L'AGGIUDICATARIA

Il sottoscritto _____, in qualità di _____
della società _____
dichiara

- di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.;
- di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 6 - QUANTITATIVI MINIMI DELLA FORNITURA

Art. 10 - QUANTITATIVI MINIMI ORDINABILI PER ORDINATIVO

Art. 21 - CONTROLLI DI QUALITÀ

Art. 22 - CONTROLLI DI QUANTITÀ

Art. 27 - PENALI

Art. 28 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED
APPLICAZIONE DELLE PENALI

Art. 30 - OBBLIGAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DEL FORNITORE

Art. 31 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 34 - RISOLUZIONE

Art. 35 - RECESSO

Art. 36 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Art. 37 - SUBAPPALTO

Art. 38 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Art. 40 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Art. 42 - FORO COMPETENTE

Art. 45 - CLAUSOLA FINALE

Trento, li _____

L'AGGIUDICATARIA

ALLEGATI

Convenzione

Allegato 1 – Depositi e/o punti di stoccaggio del Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento

Per quanto riguarda gli ordini di fornitura effettuati dal Servizio Gestione Strade della Provincia autonoma di Trento, i luoghi della consegna, che sono provvisti di silos o magazzini/depositi e sono distribuiti sull'intero territorio provinciale, a una distanza media di circa 50 km da Trento, sono elencati di seguito:

LOCALITÀ

Albiano via Campi Longhi
Andalo via Ponte Lambin
Anghebeni di Vallarsa - Magazzino Polifunzionale PAT
Borgo Valsugana Zona Industriale
Brentonico via S. Caterina
Caldes —Magazzino PAT
Calliano SS.12 Loc. Posta Vecchia
Canal San Bovo via Simbolda, 69
Candriai Magazzino PAT Sp. 85
Cantoniera Passo Rolle SS. 50
Capriana Loc. Miravalle SS. 612 km.33
Castello Tesino via Duna (Valsugana)
Cembra SS.612
Cimego SS. 237 km. 69
Condino SS 237 km. 63,500
Fondo loc. Zona Produttiva
Fucine di Ossana via Nazionale SS. 42 al km. 162,800
Grigno Valsugana Zona Industriale
Lasino – Sp. 84 di Cavedine -
Lisignago SS. 612 al km .12 (val di Cembra)
Livo (magazz. Comunale sotto campo calcio)
Loc. Assizzi via alle Canzane Pergine Valsugana
Loc. Casalino via della Val , Pergine Valsugana
Loc. Prestavel di Tesero SP. 215 diramaz.Lavazè al km.1
Loc. Sindech SS. 349 Frica km.22,100
Località Cirè (Corona) Divezzano SS.47
Località Monterovere (Luserna) SP. 9 km. 00,00
Madonna di Campiglio SS.237 Km. 15
Marco di Rovereto SS.12 al km. 348,500
Marter di Roncegno Valsugana SS. 47 al km. 101
Maso Milano SS. 43 al. Km. 21,900
Mazzin di Fassa via Dolomiti SS. 48 al km. 57
Mezzano di Primiero SS. 50 al km. 69,500
Moena Zona Artigianale Via Marcialonga, 13
Molina di Fiemme – Magazzino Pat -
Paneveggio SS. 50 al km. 102,600 strada x passo Rolle
Passo Campo Carlo Magno SS.237 km.15 situato a circa 5 km. dopo Madonna di Campiglio
Piazze di Bedollo (Pinè) via Cavour
Pieve Tesino loc. Ponte del Grigno (SP.78 C.Tesino)
Poia di Lomaso SP. 213 km. 2

Ponte Pià SS.237 del Caffaro km.95
Predazzo via Venezia
Pressano di Lavis SS. 12 al km. 389,600
Presson di Monclassico via Nazionale, 11
Revò via delle Maddalene, 3
Riva del Garda via S. Nazzaro, 2
Roncone SS.237 al km. 78
Ronzo Chienis via del Car (Rovereto)
Sabbionara di Avio via al Parco
Sarche SS.237 al km. 1 da Sarche x Tione
Serrada di Folgaria via Antonio Rosmini
Sopramonte SP. 85 M.Bondone (dopo magazz. Segatta carni)
Strigno SP. 78 Strigno km. 2,700
Tonadico Magazzino Pat
Tuenno via le Ville, 31
Vason del Monte Bondone SP. 85
Vezzano SS. 45 bis dopo distrib. ESSO Magazzino Polifunzionale Pat
Villa Lagarina via Zandonai,117 (Rovereto)
Ville del Monte - Tenno SS. 421 al km. 53,700

Il presente elenco ha un valore puramente indicativo e potrà essere suscettibile di variazioni.